



# *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL  
PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO

## **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n.327, e successive modificazioni, recante Codice della navigazione e, in particolare gli articoli 746 e 748, comma 2, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;
- VISTO il regolamento (CE) di esecuzione della Commissione n.391/2013 del 3 maggio 2013 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea e che abroga il regolamento (CE) n.1794/2006;
- VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 18 dicembre 1999 (Atto di indirizzo) in materia di servizio pubblico di eliambulanza per emergenza sanitaria (HEMS) svolto da soggetti privati per conto delle Regioni e delle Province autonome;
- VISTO il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 17 marzo 2008, in materia di esenzioni inerenti le tariffe dei servizi della navigazione aerea, adottato in attuazione del regolamento (CE) n.1794/2006 e, in particolare, l'articolo 3, recante "Esclusione esenzioni";
- VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;
- VISTI i pareri espressi dall'Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 589385 in data 14 dicembre 2016 e prot. n. 395882 in data 11 agosto 2017;

VISTA la Convenzione IA.2020.0031454 del 12 giugno 2020 tra l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti S.p.A. (d'ora in avanti "ARIA S.p.A.") - Centrale di Committenza Regionale della Regione Lombardia - e l'impresa AIRGREEN S.r.l. che ha per oggetto, per una durata 108 (centootto) mesi – 9 (nove) anni – a decorrere dal 16 giugno 2020, la fornitura di un servizio di Elisoccorso per la Regione Liguria;

CONSIDERATO che la società AIRGREEN S.r.l., in possesso del C.O.A. n. IT.AOC.046, opera l'attività di elisoccorso di cui alla suindicata Convenzione del 12 giugno 2020, secondo le modalità nella stessa convenute, prevalentemente con il proprio aeromobile Airbus Helicopters H145, marche I-LEAF, stabilmente e continuativamente presente presso la base dell'elisoccorso di Villanova di Albenga (sita all'interno dell'Aeroporto di Albenga – Riviera Airport) e che, per previsione convenzionale, potrà erogare il servizio utilizzando altri elicotteri di propria titolarità aventi caratteristiche simili a quello ut supra, di modo da poter consentire il regolare svolgimento del servizio senza che lo stesso subisca alcuna interruzione;

VISTA la lettera prot. n. 479 del 1° luglio 2020, acquisita dalla Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo (d'ora in avanti "DGATA") in pari data con prot.n. 4480, con la quale la società AIRGREEN S.r.l. ha richiesto il rilascio del provvedimento di equiparazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 746 e 748 del Codice della navigazione per il proprio aeromobile Airbus Helicopters H145, marche I-LEAF, n. di serie 20297, certificato d'immatricolazione n. 12695, stabilmente e continuativamente presente nella base dell'elisoccorso di Villanova di Albenga e adibito al servizio di elisoccorso in forza della citata Convenzione IA.2020.0031454 del 12 giugno 2020;

VISTA la richiesta di rilascio del provvedimento di equiparazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 746 e 748 del Codice della Navigazione, avanzata con la stessa suindicata lettera prot. n. 479, per gli aeromobili Airbus H145 (BK117 D-2) marca I-TDUE, avente numero di serie n. 20006, certificato d'immatricolazione n. 12367, Leonardo AW169 marca I-ROBS, avente numero di serie n. 69019, certificato d'immatricolazione n. 12485, Agusta AW139 marca I-BEPP, avente numero di serie n. 31151, certificato d'immatricolazione n.11850 e Airbus H145 (BK117 D-2) marca I-TORQ, avente numero di serie n. 20011, certificato d'immatricolazione n. 12337 che sono di titolarità di AIRGREEN S.r.l. e sono idonei a sostituire in via temporanea, quali elicotteri di scorta, l'anzidetto aeromobile Airbus Helicopters H145, marche

I-LEAF per assicurare lo svolgimento del servizio di elisoccorso senza soluzioni di continuità, in forza del suindicato contratto di appalto e così come fissato nell'articolo 14 del capitolato tecnico che espressamente prevede che debba essere disponibile almeno un aeromobile sostitutivo per far fronte ad esigenze manutentive ordinarie o straordinarie dell'elicottero adibito allo svolgimento del servizio appaltato;

VISTA la nota prot. n. 5055 del 23 luglio 2020 con la quale la DGATA ha evidenziato che non procederà al riconoscimento dell'equiparazione ad aeromobili di Stato con riferimento ai due aeromobili Airbus H145 (BK117 D-2) marca I-TDUE, n. di serie 20006 e Airbus H145 (BK117 D-2), marca I-TORQ, n. di serie 20011 - indicati tra i quattro velivoli da utilizzare come "scorta" nello svolgimento del servizio di elisoccorso - in ragione della circostanza che tali elicotteri sono stabilmente e continuativamente impiegati per il servizio HEMS Sardegna e risultano già equiparati ad aeromobili di Stato (ai sensi dell'art.746 CN) con DD n. 39 del 20 dicembre 2018, a far data dal 15 novembre 2018 e per la durata di otto anni decorrenti dal 1° luglio 2018;

VISTA la nota prot. n. 5056 del 23 luglio 2020 con la quale la società AIRGREEN S.r.l. concorda con l'impostazione della DGATA che esclude dal riconoscimento dell'equiparazione ai sensi dell'art. 746 Codice della navigazione i due elicotteri indicati nell'anzidetta nota prot. n. 5055;

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui si chiede l'equiparazione ad aeromobili di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale, svolto per conto della ARIA S.p.A., oggettivamente pubblico e gratuito per i cittadini;

RITENUTO di dover estendere l'equiparazione ad aeromobile di Stato per tutta la durata della citata Convenzione IA.2020.0031454 del 12 giugno 2020 e di far coincidere il termine iniziale dell'equiparazione stessa con la data del 1° luglio 2020;

RITENUTO che, per gli aeromobili usati come scorta in sostituzione di quello stabilmente adibito al servizio di elisoccorso, l'equiparazione ad aeromobili di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 746 e 748 del codice della navigazione debba essere riconosciuta limitatamente ai periodi di effettiva utilizzazione sostitutiva ai sensi della citata Convenzione IA.2020.0031454 del 12 giugno 2020;

## DECRETA:

### Articolo 1

1.E' riconosciuta, a far data dal 1° luglio 2020 e fino al 16 giugno 2029, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della Navigazione all'aeromobile Airbus Helicopters H145, marche I-LEAF, n. di serie 20297, certificato d'immatricolazione n. 12695, stabilmente messo a disposizione dalla società AIRGREEN S.r.l..

2.L'equiparazione di cui al comma precedente, per lo stesso periodo ivi considerato, è riconosciuta all'aeromobile Leonardo AW169 marca I-ROBS, avente numero di serie n. 69019, certificato d'immatricolazione n. 12485, e all'aeromobile Agusta AW139 marca I-BEPP, avente numero di serie n. 31151, certificato d'immatricolazione n. 11850 messi a disposizione dalla società AIRGREEN S.r.l. in sostituzione dell'aeromobile di cui al comma precedente.

### Articolo 2

1.L'attività dell'aeromobile di cui all'articolo 1, comma 1, svolta per il perseguimento delle finalità convenute con Convenzione IA.2020.0031454 del 12 giugno 2020 tra ARIA S.p.A. e l'impresa AIRGREEN S.r.l. per lo svolgimento del servizio di elisoccorso con i termini e le modalità con lo stesso definiti, è esentata a far data dal 1° luglio 2020 e fino al 16 giugno 2029, ai sensi dell'art. 748, comma 2, del codice della Navigazione, dal pagamento di qualsiasi tassa, diritto o tariffa ad esclusione delle tariffe di rotta e terminale e comporta il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

2.Le esenzioni e il diritto di priorità di cui al comma precedente si estendono agli aeromobili di cui all'articolo 1, comma 2, limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi come elicotteri sostitutivi per lo svolgimento dell'attività convenuta con Convenzione IA.2020.0031454 del 12 giugno 2020.

### Articolo 3

1.L'equiparazione di cui all'articolo 1 e le esenzioni e il diritto di priorità di cui all'articolo 2 cessano di essere riconosciute nel caso in cui venga meno l'efficacia della Convenzione IA.2020.0031454 del 12 giugno 2020 stipulata tra ARIA S.p.A. e l'impresa AIRGREEN S.r.l..

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e trasporti [www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it).

Roma,

Dott. Renato Poletti